

# Applicazione imposta di bollo

Con la risposta a interpello n. 129, pubblicata il 5 giugno, l'Agenzia delle Entrate si occupa dell'applicazione dell'**imposta di bollo** alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici.

In particolare, l'istante spiegava all'Agenzia delle Entrate di emettere **fatture esenti da IVA** nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di "Amministrazioni dello Stato".

Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse "nei rapporti con lo Stato", il tributo resta a carico dell'istante a norma dell'art. 8 del DPR 642/72.

In questo contesto, l'istante chiede, quindi, se la **quietanza**, rilasciata "con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata" al bollo possa usufruire dell'esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un **diritto del debitore**, sancito dall'art. 1199 c.c., ove dispone che il "creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore".

Passando, quindi, agli aspetti fiscali, l'Amministrazione rileva che, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l'imposta di bollo di **2 euro** (per ogni esemplare):

- non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
- ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune **eccezioni**, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

- se la somma non supera 77,47 euro;
- “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Ciò significa – spiega l’Agenzia, citando anche la precedente risposta 5 febbraio 2020 n. 21 – che, se la quietanza si sostanzia in un **documento distinto** dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.

Applicando questi principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture soggette a imposta di bollo sono soggette alla normale imposta di bollo di 2 euro se contenute in un **atto separato dalla fattura**, in quanto l’esenzione prevista dalla nota 2 b) all’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze “apposte su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Nel caso di specie, poi, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di **Amministrazione statale**, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72 resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’istante.

L’Agenzia, infine, si sofferma sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2 euro

sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

- mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito **contrassegno telematico**;
- in **modo virtuale**, "mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale", dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell'art. 15 del DPR 642/72.

(MF/ms)